



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Opposizione a decreto ingiuntivo: riconvenzionale dell'opponente

Autore: Edizioni Simone | 04/03/2017



Finalità della domanda riconvenzionale da parte del debitore opponente nell'opposizione a decreto ingiuntivo. Inammissibilità dell'opposizione: quali sono gli effetti sulla domanda riconvenzionale?

L'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, ben può avanzare domanda riconvenzionale al fine di contrastare, con la stessa, le richieste in senso pretensivo della controparte.

La domanda deve essere, ovviamente, contenuta nell'atto di citazione, considerato, al pari della comparsa di risposta, il primo atto difensivo.

L'odierna procedura civile, costellata di preclusioni, differisce dalle statuizioni antecedenti al 1990, laddove, invece, la domanda riconvenzionale veniva ritenuta sempre ammissibile purché la controparte accettasse il contraddittorio, accettazione che spesso veniva dalla giurisprudenza ritenuta implicita nella non contestazione [1].

Inammissibilità dell'opposizione: quali sono gli effetti sulla domanda riconvenzionale?

Premesso, pertanto, che la domanda riconvenzionale dell'opponente può essere proposta esclusivamente nell'atto di citazione, ci s'interroga su quale sia la sorte di tale domanda per l'ipotesi di opposizione improcedibile, ad esempio in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni. In particolare, ci si domanda se l'inammissibilità dell'opposizione travolga anche la riconvenzionale, ovvero se il giudice debba comunque procedere all'esame su tale domanda.

Opinione prevalente della giurisprudenza: la domanda riconvenzionale deve essere esaminata autonomamente

In giurisprudenza sembra prevalere la tesi secondo la quale la domanda riconvenzionale, in considerazione del suo carattere autonomo di domanda volta ad ottenere un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell'attore e non, come nel caso dell'eccezione riconvenzionale, il mero rigetto della pretesa, debba essere esaminata e decisa, anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale [2].

Nessun problema per l'ipotesi in cui il giudice del decreto sia, altresì, competente a trattare la domanda riconvenzionale. I problemi si sono, invece, posti in precedenza qualora la domanda riconvenzionale esuli dalla decisione ordinaria.

Appartenenza della domanda riconvenzionale ad un giudice superiore: separazione delle cause

Come visto, qualora questa appartenga ad un giudice superiore, il giudice dell'opposizione deve separare le due domande e rimettere la riconvenzionale al giudice superiore con assegnazione di termine per la riassunzione. In particolare, la Cassazione ha in proposito affermato che: «La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevanza d'ufficio delle competenze cosiddetta forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.» **[3]**.

Ipotesi di rapporto di pregiudizialità tra le cause: sospensione del procedimento di opposizione

Circa la sorte del procedimento in opposizione, questo, qualora fra le due cause sussista un rapporto di pregiudizialità, ben può essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Appare, peraltro, opportuno, che il giudice si esprima pur sempre in ordine all'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto.

Qualora la riconvenzionale sia di competenza del giudice speciale, si deve, anche in tal caso, procedere alla separazione delle cause, non potendo il giudice

dell'opposizione statuire sulla relativa istanza.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

Il Decreto Ingiuntivo

di Simona Caterbi

11 Edizione

SE VUOI LEGGERLO TUTTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI

Note

[1] Giudice di pace Bari, 28-3-2008, n. 1717, in www.Giurisprudenzabarese.it 2008. **[2]** Cass. civ., sez. III, 12-5-1981, n. 3139: «La preclusione posta al convenuto, il quale non abbia formulato la domanda riconvenzionale con la comparsa di risposta, di proporla successivamente, non è stabilita a pena di nullità; con la conseguenza che, se la controparte, nel cui esclusivo interesse essa è disposta, non l'abbia eccepita tempestivamente, accettando così il contraddittorio, il giudice è tenuto a pronunciare sulla domanda riconvenzionale». **[3]** Cass. civ., sez. II, 29-1-2004, n. 1666. **[4]** Cass. civ., Sez. Un., 18-7-2001, 9769; cfr. più di recente, in senso analogo, Cass. civ., sez. VI, 11-1-2012, n. 186.